

Cassazione penale, sez. II, n. 5955 del 23 gennaio 2014, massima inedita, (il testo integrale della sentenza è reperibile sulla Banca dati DeJure - Giuffrè)

Giudizio abbreviato non condizionato – richiesta di integrazione probatoria della difesa – diniego – questione di legittimità costituzionale – irrilevanza e manifesta infondatezza

La questione di legittimità costituzionale dell'art. 391 bis c.p.p., comma 1, lett. d) e comma 10.

a) non è rilevante, perchè la richiesta di giudizio abbreviato è stata proposta senza porre alcuna condizione e senza sollevare alcuna eccezione in ordine alla mancata possibilità di acquisire in sede di indagini difensive le dichiarazioni delle persone offese. La decisione del primo Giudice si è quindi fondata sulle risultanze probatorie esistenti al momento della formulazione della richiesta di definizione del processo allo stato degli atti, non più modificabile neppure per effetto della questione di legittimità costituzionale della disciplina attinente l'attività di indagine difensiva, questione tardivamente posta solo con l'appello; b) in ogni caso è manifestamente infondata. A tal proposito vale rammentare che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 184 del 26 giugno 2009 (sentenza che lo stesso ricorrente invoca) si è espressa nel senso che "il principio di parità delle parti..... - per consolidata giurisprudenza di questa Corte -, non comporta necessariamente l'identità tra i poteri processuali del pubblico ministero e quelli dell'imputato, potendo una disparità di trattamento risultare giustificata, nei limiti della ragionevolezza, sia dalla peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero, sia dalla funzione allo stesso affidata, sia da esigenze di funzionale e corretta amministrazione della giustizia; e ciò anche in una prospettiva di complessivo riequilibrio dei poteri dei contendenti, avuto riguardo alle disparità di segno opposto riscontrabili in fasi del procedimento distinte da quella in cui s'innesta la singola norma discriminatrice avuta di mira (tra le molte, sentenze n.320 e n.26 del 2007). La fase delle indagini preliminari è, in effetti, caratterizzata da un marcato squilibrio di partenza fra le posizioni delle parti, correlato alla funzione istituzionale del pubblico ministero: i poteri e i mezzi investigativi di cui dispone la parte pubblica restano - anche dopo gli interventi operati dalla L. 7 dicembre 2000, n. 397, in tema di disciplina delle investigazioni difensive - largamente superiori a quelli di cui fruisce la difesa.... Anzi, la disciplina delle indagini difensive, introdotta con detta L. n. 397 del 2000 (una delle leggi dichiaratamente attuative della riforma dell'art. 111 Cost.), si è proposta proprio con lo scopo di conseguire un minore squilibrio tra le posizioni della parte pubblica e dell'indagato- imputato, delineando una tendenziale pari valenza delle indagini di entrambi".

Cassazione penale sez. III, n. 18294 del 18 dicembre 2013, massima inedita, (il testo integrale della sentenza è reperibile sulla Banca dati DeJure - Giuffrè)

Indagini difensive e giudizio di legittimità - produzione di nuovi documenti attinenti al merito in sede di legittimità – inammissibilità

Non è ammissibile nel giudizio di legittimità, anche dopo l'entrata in vigore della L. n. 397 del 2000, la produzione di nuovi documenti attinenti al merito della contestazione e all'applicazione di istituti sostanziali, non potendosi interpretare come una deroga ai principi generali del procedimento e del giudizio avanti la Corte di cassazione la lettera dell'art. 327-bis c.p.p., comma 2, nella parte in cui attribuisce al difensore la facoltà di svolgere "in ogni stato e grado del processo" investigazioni

in favore del proprio assistito "nelle forme e per le finalità stabilite nel titolo 6[^] del presente libro" (Corte di cassazione, Sezione 3[^] penale, 3 dicembre 2001, n. 43307).

Cassazione penale sez. II, n. 2241 del 11 dicembre 2013, massima inedita, (il testo integrale della sentenza è reperibile sulla Banca dati DeJure - Giuffrè)

Errore nella qualificazione del verbale di sommarie informazioni – irrilevanza – obbligo e necessità di valutazione del contenuto dell'atto

Unica svista in cui è incorsa la Corte di cassazione è quella di aver qualificato "lettera" (lettera inviata al cognato da moglie e figlia del collaborante), ciò che invece era un verbale di dichiarazioni rese al difensore, nell'ambito delle cd. indagini difensive, dalla moglie e dalla figlia del collaborante. Tuttavia, tale qualificazione costituisce un mero lapsus calami e non un errore di fatto rilevante ai fini del ricorso ex art. 625 bis cod. proc. pen.. Invero, come si è detto, l'errore percettivo rilevante ai fini del ricorso straordinario deve essere, non soltanto causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso, ma anche connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà della Corte di cassazione. Nel caso di specie, risulta evidente che la diversa qualificazione dello strumento materiale (lettera o verbale del difensore) nel quale era racchiusa la suddetta dichiarazione di scienza non ha potuto influire sull'iter logico seguito dalla Corte di cassazione e sul giudizio da essa espresso in ordine alla congruità della motivazione della sentenza impugnata; essendo dipeso tale giudizio dal contenuto della dichiarazione, e non dalla sua forma.

Cassazione penale sez. II, n. 40232 del 23 novembre 2006, in Cass. pen. 2008, 1, 284

Audizione della persona che si è avvalsa della facoltà di non rispondere - Richiesta al pubblico ministero – Contenuto

In tema di indagini difensive, la richiesta al pubblico ministero di disporre l'audizione della persona informata su fatti di interesse per l'investigazione del difensore, che si sia avvalsa della facoltà di non rendere dichiarazioni, deve indicare le circostanze in relazione alle quali si vuole che la persona sia sentita e le ragioni per le quali si ritiene che esse siano utili alle indagini, con la conseguenza che, in difetto di tali indicazioni, il pubblico ministero non ha l'obbligo di provvedere.

Cassazione penale sez. I, n. 13383 del 18 dicembre 2012, massima inedita, (il testo integrale della sentenza è reperibile sulla Banca dati DeJure - Giuffrè)

Sommarie informazioni alla difesa – equiparazione alle indagini della Procura – obbligo di valutazione in capo al giudicante

Le prove testimoniali assunte con investigazioni difensive non possono essere cancellate dal quadro probatorio semplicemente con la considerazione che i testi sono stati escussi in un periodo "sospetto": non si vede per quale motivo un difensore dei coniugi avrebbe dovuto assumere testimoni su determinati fatti prima del provvedimento di confisca, quasi "in prevenzione", cosicchè l'argomentazione deve essere decisamente elisa, in quanto priva di qualunque pregnanza.

Si tratta, peraltro, dell'unica argomentazione addotta dalla Corte territoriale per ritenere ininfluenti le testimonianze, cosicchè emerge la violazione palese della lettera e dello spirito della L. 7 dicembre 2000, n. 397. La Corte deve prendere in considerazione le investigazioni difensive; deve valutare come attendibili o meno, veritiere o false le affermazioni dei soggetti escussi ritualmente dai difensori, motivando il suo giudizio.

Cassazione penale sez. II, n. 49430 del 05 dicembre 2012, massima inedita, (il testo integrale della sentenza è reperibile sulla Banca dati DeJure - Giuffrè)

Accertamenti tecnici ripetibili da parte della difesa – prelievo materiale biologico dall'indagato (DNA) - ammissibilità.

Si deve, infine, rilevare che il prelievo del materiale biologico dall'indagato - per individuare il profilo genetico al fine di eventuali confronti con quello ricavato dalla bottiglietta - è attività che può essere sempre ripetuta; così come è sempre ripetibile la successiva comparazione con quello ricavato dalla bottiglietta. E' utile ricordare che, ovviamente, tale attività può essere effettuata anche dal difensore attraverso lo strumento delle investigazioni difensive (dall'art. 391 bis c.p.p. all'art. 391 decies c.p.p.).

Cassazione penale sez. IV, n. 1725 del 23 novembre 2012, massima inedita, (il testo integrale della sentenza è reperibile sulla Banca dati DeJure - Giuffrè)

Registrazione di conversazioni da parte di uno dei partecipanti come atto di indagine difensiva – esclusione – classificazione come documento – necessaria tipizzazione atti indagine difensiva

La tesi difensiva, secondo cui la registrazione avrebbe dovuto essere qualificata come atto di indagine difensiva, acquisito in violazione dei divieti di cui all'art. 191 c.p.p., è priva di qualsiasi fondamento, anche tenuto conto che gli atti ricompresi nelle investigazioni difensive disciplinate nel codice di procedura sono tutti tipizzati e non prevedono forme di registrazione come quella in esame, che continuano ad essere considerate come documenti che possono essere prodotti in giudizio.

Cassazione penale sez. VI, n. 41239 del 18 ottobre 2012, massima inedita, (il testo integrale della sentenza è reperibile sulla Banca dati DeJure - Giuffrè)

Investigazioni difensive e riapertura delle indagini - ammissibilità

La natura interlocutoria e sommaria dell'archiviazione e la ratio che tradizionalmente si riconosce agli strumenti di tutela dell'offeso consentono di affermare che la pretesa sostanziale del denunciante viene adeguatamente garantita dalla possibilità di sollecitare una riapertura delle indagini, anche sulla scorta di investigazioni difensive, e dall'intatta facoltà esercitare i propri diritti d'azione e difesa in sede civile.

Cassazione penale sez. II, n. 32880 del 04 luglio 2012, massima inedita, (il testo integrale della sentenza è reperibile sulla Banca dati DeJure - Giuffrè)

Indagini difensive e processo di parti – onere di svolgimento delle stesse

In un processo di parti, l'imputato non può limitarsi ad una difesa meramente passiva (consistente cioè nella semplice confutazione degli elementi di accusa, specie quando questi si basano su rilievi ed accertamenti tecnici) ma deve e può svolgere anche un ruolo attivo e cioè finalizzato ad acquisire prove o indizi a favore dell'imputato come è consentito dalle investigazioni difensive (art. 391 bis ss c.p.p.).